



Delibera della Giunta Regionale n. 441 del 09/08/2011

A.G.C. 21 Programmazione e Gestione dei Rifiuti

Oggetto dell'Atto:

RATIFICA DELL'ACCORDO TRA LA REGIONE LIGURIA E LA REGIONE CAMPANIA
PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI PROVENIENTI DALLA REGIONE
CAMPANIA IN IMPIANTI SITUATI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE LIGURIA

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE

- a. il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" prevede, all' art. 177 - Campo di applicazione – al comma 1 che "la parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare della direttiva 2008/98/CE, prevedendo misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia" e , al comma 2, che "la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse" ;
- b. il medesimo Decreto Legislativo n.152/2006 all'art.182 -Smaltimento dei rifiuti- prevede al comma 3 che "è vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano" ;
- c. l'art. 7 della L.R. 28/03/2007 e s.m.i. prevede al comma 1, lettera r) che è di competenza della Regione, nel rispetto della normativa statale vigente "la stipulazione di appositi accordi di programma o di convenzioni con altre Regioni al fine di autorizzare, in via eccezionale, lo smaltimento in altre regioni di rifiuti urbani prodotti in Campania e viceversa, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 152/06, articolo 182";
- d. con il D.L. 26 novembre 2010 n. 196, convertito con modificazioni dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, sono state emanate "Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della Regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti" prevedendosi, all'art. 1 comma 7, che: "fino alla completa realizzazione degli impianti necessari per la chiusura del ciclo integrato di gestione dei rifiuti nella Regione Campania..., ove si verifichi la non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani non pericolosi prodotti in Campania, tale da non poter essere risolta con le strutture e le dotazioni esistenti nella stessa Regione, il Governo promuove, nell'ambito di una seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un accordo interregionale volto allo smaltimento dei rifiuti campani anche in altre regioni. L'attuazione del presente comma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";
- e. con il D.L. 1 luglio 2011 n. 94 sono state emanate "Disposizioni urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania" prevedendosi all'art. 1, comma 1 che "In considerazione dello stato di criticità derivante dalla non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani non pericolosi prodotti nella regione Campania, fino al 31 dicembre 2011 i rifiuti derivanti dalle attività di tritovagliatura praticate negli impianti STIR della regione Campania possono essere smaltiti in deroga al divieto disposto dall'articolo 182, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ed alle procedure di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1. E' comunque sempre richiesto il nulla osta della regione di destinazione.";

CONSIDERATO CHE

- a. lo stato di criticità derivante dalla non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani non pericolosi prodotti nella regione Campania si è aggravato, anche per effetto del contrasto di pronunce giurisprudenziali in merito alla natura dei rifiuti provenienti dalle operazioni di

tritovagliatura dei rifiuti urbani ed ai regimi giuridici ad essa conseguenti in relazione ai conferimenti extraregionali, con particolare riferimento alla Provincia di Napoli la quale sopperiva alla non autosufficienza impiantistica per il conferimento dei suddetti rifiuti avvalendosi anche di impianti ubicati in altre regioni;

- b. attraverso l'adozione dei richiamati decreti legge, in particolare anche con la previsione di cui al D.L. n. 94/2011 della possibilità di deroga alle regole e procedure ordinarie in materia di smaltimento dei rifiuti urbani in regioni diverse da quelle in cui sono stati prodotti, il Governo ha di fatto chiamato le regioni a fornire un contributo per fronteggiare lo stato di criticità derivante dalla non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani non pericolosi prodotti nella regione Campania ;
- c. al fine di rendere operativa la disposizione di cui all'art.1 comma 1 del D.L. 94/2011 la Regione Campania ha richiesto alle Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia e Toscana il nulla osta per il trasferimento, a cura della società provinciale SAPNA, dei rifiuti tritovagliati prodotti dagli impianti STIR della Provincia di Napoli;
- d. in data 4 luglio 2011 i Presidenti delle Regioni Liguria, Basilicata, Emilia Romagna, Lombardia Molise, Sicilia, Umbria, Lazio, Valle d'Aosta, Toscana, Marche, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Puglia, e della Provincia Autonoma di Trento hanno sottoscritto un comunicato congiunto in cui hanno affermato la disponibilità a prestare il proprio contributo in un quadro di chiarezza e responsabilità generale in cui sia individuata e decisa la realizzazione di nuove discariche e impianti in Campania e confermato l'impegno del Governo;
- e. a seguito di un vertice svolto presso la Regione Campania tra il Presidente della Regione, il Presidente della Provincia di Napoli, il Commissario Straordinario per l'impiantistica e l'Assessore regionale all'Ambiente, con comunicato del 4 luglio 2011 è stato reso noto che nel territorio napoletano sono state individuate cinque localizzazioni di cave abbandonate e dismesse da utilizzare come siti di smaltimento, in grado di garantire, una volta realizzati entro l'anno, la piena autosufficienza della città e della provincia di Napoli fino alla realizzazione dell'impiantistica necessaria al ciclo dei rifiuti;
- f. la Regione Liguria, preso atto della volontà delle Amministrazioni campane di contribuire alla risoluzione della criticità in atto, ha ritenuto, quale forma di cooperazione istituzionale, di fornire un contributo per fronteggiare l'emergenza;

PRESO ATTO

- a. della nota prot. SAPNA/2011/1100 del 02/07/2011 con la quale la Società Provinciale S.A.P.NA S.p.A., nel comunicare di aver acquisito la possibilità, sulla scorta della disponibilità acquisita dal Comune di Napoli, di conferire rifiuti prodotti dagli impianti STIR della provincia di Napoli alla discarica di Scarpino (GE) gestita dalla Società AMIU Genova S.p.A, ha chiesto alla Regione Campania di attivarsi per l'ottenimento del nulla osta da parte della Regione di destinazione ai sensi dell'art. 1 comma 1 del D.L. n. 94/2011;
- b. della nota prot. n. 4466/SP del 02/07/2011 con la quale la Regione Campania ha conseguentemente richiesto alla Regione Liguria il rilascio del nulla osta previsto dal D.L. 94/2011 ;
- c. della nota prot. n. 229925 del 14/07/2011 con la quale l'Assessore alla Città sostenibile del Comune di Genova, comunicava il nulla osta in riferimento agli aspetti di propria competenza in merito allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani della Campania, nelle more di un eventuale accordo tra le Regioni;
- d. della nota prot. n. PG/2011/103746 del 18/07/2011 con la quale il Presidente della Regione Liguria

con riferimento alla necessità di un nulla osta ai fini dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani della Campania ha comunicato il proprio assenso per un quantitativo non superiore a 500 tonnellate, "in attesa di un eventuale accordo fra le Regioni";

- e. che la Regione Liguria in data 19/07/2011 ha manifestato la disponibilità ad accogliere rifiuti dalla Campania in segno di solidarietà innalzando la quota complessiva fino a 3.000 tonnellate, trasmettendo successivamente il relativo Accordo alla Regione Campania per la sottoscrizione;
- f. della conseguente sottoscrizione in data 27/07/2011 da parte dei Presidenti delle Regioni Liguria e Campania dell'*"Accordo tra la Regione Liguria e la Regione Campania per il conferimento di rifiuti solidi urbani provenienti dalla regione Campania in impianti situati nel territorio della regione Liguria"*;

RITENUTO

- a. che i quantitativi di rifiuti derivanti dalle attività di tritovagliatura praticate negli impianti STIR della regione Campania trasferiti e trasferibili sulla base degli accordi e dei nulla osta sinora conseguiti siano insufficienti a garantire la possibilità di conferire la complessiva produzione quotidiana di rifiuti solidi urbani della provincia di Napoli presso i suddetti impianti;
- b. che occorre scongiurare l'accumulo di rifiuti solidi urbani nei centri urbani della provincia di Napoli ;
- c. che il permanere delle condizioni di criticità derivanti dalla non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani richiede l'indifferibile adozione degli atti necessari ad assicurare il conferimento fuori regione dei rifiuti che attualmente non trovano collocazione nella regione Campania, al fine di scongiurare pericoli alla salute pubblica ed all'ambiente, nonché prevenire problemi di ordine pubblico;
- d. che sussistono i presupposti richiesti dalla normativa vigente per la sottoscrizione di un Accordo tra la Regione Campania e la Regione Liguria per consentire il conferimento di rifiuti solidi urbani della regione Campania in impianti situati nel territorio della regione Liguria;
- e. pertanto, di dover provvedere alla ratifica dell'*"Accordo tra la Regione Liguria e la Regione Campania per il conferimento di rifiuti solidi urbani provenienti dalla regione Campania in impianti situati nel territorio della regione Liguria"*, sottoscritto in data 27/07/2011 dal Presidente della Regione Liguria e dal Presidente della Regione Campania, per consentire il conferimento di rifiuti urbani indifferenziati (CER 20.03.01) residuali dalle attività di raccolta differenziata prodotti nel territorio campano nella discarica di Scarpino nel Comune di Genova gestita dalla Società AMIU Genova S.p.A., per un quantitativo medio giornaliero di circa 300 tonnellate, per un quantitativo totale non superiore a 2.500 tonnellate da conferire non oltre il 31/12/2011;

VISTO

- a. Il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- b. la L.R. Campania n. 4 del 28/03/2007 e s.m.i.;
- c. il D.L. 195/2009 convertito con modifiche dalla L.26/2010;
- d. il D.L. 196/2010 convertito con modifiche dalla L.1/2011;
- e. il D.L. 94/2011;
- f. l'*"Accordo tra la Regione Liguria e la Regione Campania per il conferimento di rifiuti solidi urbani provenienti dalla regione Campania in impianti situati nel territorio della regione Liguria"*, sottoscritto in data 27/07/2011 dal Presidente della Regione Liguria e dal Presidente della Regione Campania;
- g. il parere reso dall'Avvocatura regionale con nota n. 2011.0607555 del 03/08/2011 sul richiamato Accordo, in riscontro alla richiesta di parere inviata con nota prot. n. 2011.0593426 del 28/07/2011;

PROPONE e la Giunta, in conformità , a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

1. di confermare l'opportunità e l'urgenza di dare attuazione all'*"Accordo tra la Regione Liguria e la Regione Campania per il conferimento di rifiuti solidi urbani provenienti dalla regione Campania in impianti situati nel territorio della regione Liguria"* sottoscritto in data 27/07/2011 dal Presidente della Regione Liguria e dal Presidente della Regione Campania, per consentire il conferimento di rifiuti urbani indifferenziati (CER 20.03.01) residui dalle attività di raccolta differenziata prodotti nel territorio campano nella discarica di Scarpino, nel Comune di Genova, gestita dalla Società AMIU Genova S.p.A., per un quantitativo medio giornaliero di circa 300 tonnellate e per un quantitativo totale non superiore a 2.500 tonnellate da conferire non oltre il 31/12/2011;
2. di ratificare, pertanto, il suddetto "Accordo" con tutte le specifiche tecniche in esso contenute, accordo che allegato al presente atto ne forma parte integrante;
3. di affidare all'ARPA Campania, con l'eventuale ausilio dell'ISPRA, le necessarie attività di verifica e monitoraggio delle attività connesse alla sua esecuzione;
4. di delegare l'A.G.C. 21- Programmazione e gestione rifiuti – alla gestione dell'iter tecnico amministrativo relativo all'attuazione del suddetto Accordo con esclusione degli aspetti economico-finanziari;
5. di inviare copia della presente deliberazione a:
 - 5.1 Ministero dell'ambiente,
 - 5.2 Assessorato all'Ambiente della Regione Liguria,
 - 5.3 ISPRA,
 - 5.4 ARPA Liguria,
 - 5.5 ARPA Campania,
 - 5.6 Prefetto di Napoli,
 - 5.7 Amministrazione Provinciale di Napoli,
 - 5.8 Società Provinciale S.A.P.NA. S.p.A,
 - 5.9 AGC 21 - Programmazione e gestione rifiuti della Regione Campania,
 - 5.10 Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C..